Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Corte d'Appello di Bari, sez. seconda, Pres. Di Leo, n.631 del 22 maggio 2017

www.expartecreditoris.it

CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, II Sezione Civile, riunita in camera diconsiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Egiziano Di Leo - Presidente -
Dott. Maria Teresa Giancaspro - Consigliere estensore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta a n. OMISSIS R.G. C. App., avente ad oggetto; appello avverso sentenza del Tribunale di Foggia Trani, sez. distaccata di Manfredonia n. OMISSIS del 19.10.2011 vertente tra

BANCA

- appellante - appellata incidentale

COINTESTATARI CONTO CORRENTE

- appellati -

Nonché

EMITTENTE ASSEGNI

- appellato - appellante incidentale

Conclusioni delle parti ad udienza dell'11.11.2016:

La BANCA precisa le conclusioni riportandosi e tutti gli scritti difensivi nonché verbali di causa, chiedendo raccoglimento delle conclusioni ivi riportate, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.

Per COINTESTATARI CONTO: nell'impugnare e contestare ogni avverso dedotto, eccepito concluso, e documentato, si riporta s tutti i propri scritti e atti difensivi nonché verbali di causa ,precisa le conclusioni insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse cosi come ivi già rassegnate chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla BANCA OMISSIS perché infondato in fatto e in diritto e la conferma della decisione di primo grado con condanna dell'appellante alla refusione di spese diritti ed onorario del giudizio in favore dell'appellato:

Per EMITTENTE ASSEGNI: precisa le conclusioni insistendo nei rigetto dell'appello principale e per raccoglimento di quello incidentale, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ASSEGNI: la postdatazione non determina di per sé, nè la nullità, né la inesigibilità del titolo

Con atto di citazione notificato il 19.12.2005 i coniugi sigg. COINTESTATARI CONTO convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia, Sez. distaccata di Manfredonia, la BANCA (d'ora in poi OMISSIS), al fine ai sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, da determinarsi anche in via equitativa, per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, esponendo che: quali cointestatari di un conto corrente acceso presso la stessa filiale, avevano richiesto il 26.07.2004 di porre in pagamento n. 5 assegni bancari, postdatati in varie date, dell'importo complessivo di €40.100, emessi dal sig. omissis sui c/c n. OMISSIS, in favore di tale OMISSIS e da quest'ultimo girati ai suddetti coniugi; la Banca, in persona del responsabile di sala OMISSIS, si era rifiutata di pagare i titoli, nonostante i coniugi OMISSIS fossero anche disponibili alla regolarizzazione in bollo degli assegni; i titoli erano stati lasciati da essi prenditori, in custodia, presso la filiale della banca, attesa la assicurazione ricevuta dal predetto funzionario in ordine all'integrale pagamento ed accredito sul loro conto corrente alla scadenza, e alla solvibilità del traente che aveva già provveduto ad effettuare disinvestimenti; il giorno 02.08.2004, alla scadenza, era stato pagato il primo assegno e la relativa somma di € 9.990 era stata accreditata sul loro conto corrente; i restanti assegni con date immediatamente successive, rimanevano invece impagati e venivano protestati in data 11.08.2005.

Gli attori sostenevano che, ove non fosse stato loro opposto un illegittimo rifiuto, essi avrebbero potuto incassare gli assegni già alla data di presentazione; chiedevano altresì condanna alle spese del giudizio.

Nel giudizio si costituiva la BANCA, contestando la domanda dei coniugi OMISSIS, e chiedendone il rigetto, deducendo in via preliminare nullità dell'atto di citazione per indicazione di data impossibile; nel merito, la convenuta rappresentava che non aveva mai opposto alcun rifiuto al pagamento, e che aveva invece invitato i due presentatori a regolarizzare gli assegni postdatati dal punto di vista fiscale.

Deduceva che erano stati gli stessi coniugi a scegliere di attendere la data indicata sugli assegni stessi; che il primo titolo era stato pagato alla scadenza, gli altri protestati per mancanza di provvista ; che nessuno degli impiegati aveva garantito la affidabilità o solidità patrimoniale del traente e che ciò, in ogni caso, non avrebbe comportato assunzione del rischio in capo alla trattaria; che la banca si era limitata a trattenere gli assegni per poterli mettere all'incasso e aveva richiesto il relativo protesto, con ciò anche procurando un titolo esecutivo ai giratari.

Si opponeva inoltre alle richieste istruttorie e chiedeva la condanna degli attori alla rifusione delle spese processuali.

La banca, dichiarata decaduta in detto procedimento dalla chiamata dei terzi, promuoveva distinto giudizio iscritto al n. reg. OMISSIS, nei confronti sia dei coniugi OMISSIS che di OMISSIS, quale traente, e OMISSIS, girante, e nell'atto di citazione chiedeva fa riunione con l'altro giudizio nonché nel merito: - dichiarare la BANCA esente da qualunque responsabilità , - nel caso di soccombenza nell'altro giudizio dichiarare tenuti al risarcimento il traente e girante dei titoli per illecita circolazione degli assegni; condannare comunque la parte soccombente alle spese e competenze di giudizio ; - in via subordinata accertare il concorso di colpa e di responsabilità dei convenuti a mente degli artt. 1227 e 2055 del codice civile.

In tale procedimento iscritto al n. OMISSIS R.G. si costituivano i coniugi OMISSIS, contestando ogni deduzione e domanda della BANCA, asserendo che la domanda della BANCA di garanzia impropria era autonoma rispetto alla loro domanda, non specificata, chiedendo pertanto il rigetto delle richieste della BANCA, spiegando comunque, in via

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

riconvenzionale, la medesima domanda di condanna della BANCA per risarcimento dei danni formulata nel primo, giudizio, sollecitando la riunione dei due giudizi.

Nel giudizio si costituiva anche il sig. OMISSIS, contestando la domanda di garanzia della BANCA, e. ne chiedeva il rigetto perché inammissibile, improponibile o infondata, in via gradata chiedeva di dichiarare OMISSIS unico responsabile per i danni e tenuto a manlevarlo per eventuale condanna a risarcimento.

Asseriva avere consegnato gli assegni ad OMISSIS a titolo di mutuo per l'acquisito di terreno edificatorio, e costui, contravvenendo ai patti, li aveva girati ad OMISSIS e quest'ultimo alla moglie OMISSIS, e allorchè era stato incassato il primo assegno, egli , onde evitare ulteriori indebiti incassi, si era recato in banca a prelevare il deposito ; aveva altresì sporto querela penale per la vicenda, ed invitato i coniugi a non negoziare gli assegni in quanto provento di delitto, ma questi erano stati comunque protestati da OMISSIS, la quale aveva anche intrapreso procedura esecutiva immobiliare contro di lui, dopo aver pignorato una quota indivisa di appartamento di sua proprietà, sito in Manfredonia.

Negava fosse a lui imputabile alcuna condotta, nemmeno a titolo di concorso; affermava che la responsabilità gravava su OMISSIS, di cui chiedeva la condanna in manleva sui coniugi OMISSIS per non aver provveduto a regolarizzare fiscalmente gli assegni, in modo da essere pagati al momento della presentazione.

Disposta. la riunione dei due procedimenti, per connessione, la causa veniva istruita a mezzo di prove orali e documentali e decisa con sentenza n.139, emessa il 19.10.2011 ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., depositata il 20.10.2011, con la quale il Tribunale nel dispositivo cosi provvedeva: "**A)** Dichiara la BANCA, OMISSIS ed OMISSIS, responsabili del danno sofferto da COINTESTATARI**; B)** Condanna la BANCA, OMISSIS ED OMISSIS al pagamento in favore di OMISSIS e OMISSIS di € 30.020,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché di € 3.500,00 a titolo di risarcimento del maggior danno patito; **C)** Condanna la BANCA, OMISSIS ed OMISSIS al pagamento in favore di COINTESTATARI delle spese di lite dei due giudizi riuniti che liquida in complessivi €15.862,89 (di cui 362,89 per esborsi, 3.500,00 per diritti ed € 12.000,00 per onorari".

Il giudice motivava il suo convincimento in base alle testimonianze acquisite e alla documentazione fonografica agli atti, ritenendo indubbio che gli assegni fossero stati presentati alla data del 26.07.2004 , che fu rifiutato il pagamento nonostante i coniugi OMISSIS si fossero dichiarati disponibili a regolarizzare gli assegni sotto il profilo fiscale, comportamento rimproverabile ai sensi dell'art. 31 r.d. 21.12.1933 n.1736 , che l'assegno postdatato era da considerarsi titolo di pagamento già dal momento della sua emissione e legittima era la richiesta di pagamento a vista; che l'illegittimo rifiuto aveva impedito agli attori di ottenere il pagamento in un momento in cui il traente era solvibile; riteneva altresì concorrenti nell'illecito sia il traente OMISSIS ché il girante OMISSIS, il primo perché responsabile di emissione di assegno senza provvista, l'altro perché sovrapponibile la sua responsabilità a quella del primo, avendo assunto il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista.

Liquidava in via equitativa, altresì, la somma di 3.500 euro come maggior danno per il recupero senza successo del credito.

La BANCA proponeva appello dinanzi a questa Corte avverso tale sentenza per la sua riforma, richiedendo " *riformare ed annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha*

Ex Parte Creditoris

accolto le infondate di parte attrice in danno della concludente Banca, per mancata prova del danno; dichiarare che tenuti al risarcimento del danno ex contractu sono esclusivamente il traente ed il girante, che hanno illecitamente consentito la circolazione degli assegni in violazione dell'art. 121 L.A., ove occorra in riferimento agli artt. 1227 e 2055 cc.; in ogni caso - condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio".

Deduceva quali motivi la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697, 2727 c.c., in relazione al governo delle prove, in particolare alla inammissibilità della registrazione telefonica e alle prove testimoniali, alla luce delle quali era confermato che erano stati gli attori ad accettare di attendere le scadenze degli assegni, anche perché questi sarebbero stati, comunque protestati, in quanto al 26.07.2004 sul conto vi era una disponibilità di circa € 24.000, che era stato escluso qualunque impegno della banca circa il pagamento o la assedia solvibilità del traente che la scelta di accettare assegni postdadati da parte dei prenditori comportava anche, accettazione del rischio che fossero scoperti.

Censurava la sentenza anche per la violazione dei principi ex artt. 2697 e 1227 c.c. in materia di onere probatorio, perché mai provato il danno in ordine al nesso di causalità; sosteneva che il risarcimento avrebbe dovuto essere escluso in quanto il danno, anche in mancanza dell'atto illecito o di altro fatto, si sarebbe ugualmente verificato e che sussisteva un comportamento colposo del danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico, in ragione della postdatazione quale indice-di mancanza di copertura; che era stata intrapresa una procedura esecutiva immobiliare dagli stessi attori nei confronti di OMISSIS in forza dei predetti assegni e il danno avrebbe potuta configurarsi solo nel caso di incertezza per il recupero del credito in detta procedura.

Chiedeva condannarsi controparte alle spese del giudizio del doppio grado.

OMISSIS si costituiva nel giudizio di appello, con comparsa in cui contestava l'appello della BANCA perché infondato in fatto ed in diritto, e proponeva appello incidentale avverso la sentenza "nella parte in cui lo aveva ritenuto corresponsabile del danno lamentato dai coniugi OMISSIS".

Chiedeva il rigetto dell'appello della Banca, da ritenersi unica responsabile perché, ove avesse consentito la negoziazione degli assegni al momento della presentazione immediata, questi sarebbero stati pagati perché in quel momento i titoli erano coperti; ribadiva che non potesse essergli imputata alcuna illegittima condotta, perché OMISSIS aveva contravvenuto ai patti, girando gli assegni al OMISSIS e quest'ultimo a OMISSIS, sua moglie, e che esso appellante una volta scoperto l'accaduto, si era recato in banca al fine di evitare indebiti incassi, ed invitato i coniugi a non negoziare gli assegni perché provento di delitto.

Aggiungeva che OMISSIS aveva fatto protestare gli ultimi quattro assegni, dando inizio a procedura esecutiva immobiliare ai suoi danni.

Circa l'appello incidentale della sentenza, nella parte in cui lo aveva ritenuto responsabile del danno lamentato dai coniugi OMISSIS, per l'illecita condotta nella negoziazione degli assegni senza provvista, sosteneva che, al contrario, gli assegni erano coperti al momento della riscossione del primo, avvenuta in data 2.8.2004, lamentava che non si era tenuto conto del fatto che egli stava già pagando con il giudizio di espropriazione, avviato in base agli assegni, sicché era chiamato a rispondere due volte per il medesimo fatto; e che , in ogni caso, gli attori OMISSIS non avevano avanzato alcuna domanda nei suoi confronti; chiedeva la condanna alle spese di lite per entrambi i gradi.

Ex Parte Creditoris

OMISSIS, pur ritualmente citato, anche nel giudizio di appello rimaneva contumace.

Si costituivano nel giudizio anche i coniugi OMISSIS con comparsa in cui chiedevano di rigettare l'appello proposto dalla BANCA e confermare la sentenza, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari in favore degli appellati.

Nella comparsa contestavano la avversa ricostruzione dei fatti di causa , ribadivano che oggetto del giudizio da essi promosso era esclusivamente la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Banca ed era distinto dalla azione intrapresa dalla sola OMISSIS nei confronti di OMISSIS, derivante dalla letteralità dei titoli; richiamavano espressamente le loro eccezioni e deduzioni , ribadendo la ricostruzione dei fatti già proposta in primo grado, e confermata clan! istruttoria e dalla sentenza.

Rigettata l'istanza proposta dalla BANCA per la sospensione della esecutività delta sentenza ai sensi degli artt. 283 e 251 c.p.c., alla udienza di prima comparizione delle parti in data 13.4.2012 la BANCA rinunciava all'istanza ex art 283 c.p.c., le parti si riportavano agli scritti rispettivi, contestando quelli avversi, veniva fissata I' udienza di precisazione delle conclusioni, alla data dell' 11.11.2016, ove OMISSIS depositava atto di transazione intervenuto con gli appellati OMISSIS e il difensore di questi depositava ordinanza del Giudice della esecuzione, le parti concludevano come indicato in epigrafe; la causa veniva riservata in decisione con assegnazione di termine per comparse e repliche a mente dell'art. 190 c.p.c,

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello della BANCA è fondato e va accolto, con riforma della sentenza di primo grado.

Occorre premettere che non appare dubbio che rassegno postdatato sia pagabile nel giorno della sua presentazione, come prevede l'art. 31 del R.D. n. 1736/1933, che espressamente parla di assegno bancario pagabile a vista, anche se presentato al pagamento prima del giorno indicato- come data di emissione.

La postdatazione dell'assegno non determina di per sé la nullità né inesigibilità del titolo; ciò vale anche nelle ipotesi di accordo tra le parti con cui il creditore si impegna a non presentare l'assegno all'incasso prima della data indicata sul titolo medesimo.

Nel caso in esame il suddetto patto, peraltro, sarebbe stato intrecciata tra il traente omissis e il primo prenditore e girante OMISSIS, il quale, rimanendo contumace per tutto il giudizio, non ha mai contestato tale assunte, che figura essere delineato anche nella querela penale sporta dallo stesso OMISSIS, ma, in ogni caso, a tale patto sono estranei i successivi giratari.

Le uniche implicazioni dell'assegno postdatato sono di carattere fiscale (vedasi l'art. 121 legge sull'assegno e art. 5 della Tariffa allegata al Dpr 842/72 sull'imposta di bollo), a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, l'emissione di un assegno postdatato non configura più un reato, ma la condotta è sanzionatile amministrativamente per evasione del bollo e ne sono responsabili sia il traente che il prenditore, nonché anche la banca negoziatrice.

La regolarizzazione dell'assegno postdatato avviene mediante versamento dell'imposta proporzionale calcolata come per le cambiali (12 per mille), nonché attraverso il pagamento

Ex Parte Creditoris

delle sanzioni sancite in materia di bollo, a norma degli artt. 118 e 121 R.D. n. 1736/1933 e della nota all'art. 5 della Tariffa allegata al d.p.r. 642/72.

Ne consegue che la richiesta di regolarizzare l'assegno sotto il profilo fiscale da parte della banca era più che legittima, non è invece comprensibile quanto emerge dalle dichiarazioni testimoniali dei funzionari (OMISSIS e OMISSIS) secondo cui comunque non poteva più operarsi alcuna regolarizzazione perché "già compilati gli assegni , giacché l'esigenza di regolarizzazione sorge proprio all'atto della presentazione anteriore alla data apposta sull'assegno, che, pertanto, deve essere comunque compilato.

In effetti anche gli attori, odierni appellati, hanno affermato nei loro scritti, quale fondamento della responsabilità della banca, più circostanze, e cioè sia il rifiuto di questa di procedere al pagamento sia il rifiuto mantenuto anche dopo la loro adesione all'invito di regolarizzare il bollo, sia le assicurazioni tramite i suoi funzionari da parte della banca circa la solvibilità del traente.

Orbene, questa ultima circostanza apparirebbe essere contrastante con le altre, in quanto implica che gli attori siano stati indotti ad una diversa scelta, rispetto a quella Iniziale di presentazione "dagli assegni prima della data apposta, scelta comunque autonoma, ed effettuata però, si asserisce, in base ad una falsa affermazione; in definitiva, lo specifico argomento dedotto, relativa alla errata assicurazione di solvibilità dei traente, comporta che essi stessi abbiano scelto di attendere la scadenza normale degli assegni anzicchè insistere, pagando il bollo , per il loro immediato incasso, e tanto proprio in virtù della assicurazione della solvibilità del traente.

Questo collegio ritiene che, alla luce della istruttoria svolta, non possa dirsi provato il rifiuto della banca di procedere al pagamento degli assegni - parrebbe previo incasso sul conto dei due prenditori presso la stessa filiale - , anche dopo l'offerta di regolarizzarli col pagamento del bollo, che comunque non è mai stato effettuato.

Detta circostanza emerge, per vero, solo dalle risposte agli interrogatori formali dei due attori, che sono prive del valore probatorio, perché non assumono alcuna valenza confessoria, e che sono contrastate da quanto dichiarato in interrogatorio formale dal rappresentante della Banca.

I testi che hanno reso dichiarazioni erano tutti dipendenti della banca e quello maggiormente informato era, ovviamente il omissis, direttore di sala, che direttamente colloquiò con gli attori ma che deve ritenersi attendibile proprio perché dalla lettura della sua complessiva testimonianza, egli conferma in parte quanto dedotto dagli attori.

Il OMISSIS ha affermato che effettivamente disse al OMISSIS che era prassi attendere la data di incasso, che non ricordava se OMISSIS era disponibile alla regolarizzazione del bollo, che gli assegni non potevano essere accreditati sul conto degli attori "perché per pagare loro avrei dovuto addebitare le somme sul conto di qualcun altro " , che non vi era nemmeno disponibilità sufficiente sul conto del traente , la cui giacenza era pari a circa 24.000 , che personalmente non si era affatto "impegnato" al pagamento , ma aveva detto effettivamente ad OMISSIS che il traente era affidabile ; indi riferiva che il 29.7.2004 questi aveva effettuato un disinvestimento per € 25.000 e solo dopo aveva prelevato in data 3.8. 2004 tutta te giacenza del conto, per € 39.700, e la banca non poteva opporsi a questo prelievo.

OMISSIS produceva a supporto delle sue informazioni un estratto conto che veniva formalmente acquisito con ordinanza del giudice, senza alcuna opposizione.

Ex Parte Creditoris

Il teste OMISSIS, altro impiegato di banca, dichiarava di ricordare la discussione tra OMISSIS e di essa solo che i primi insistevano per l'incasso mentre OMISSIS si opponeva.

Risulta acquisita agli atti anche una microcassetta con relativa trascrizione della conversazione telefonica tra OMISSIS e OMISSIS, cui ha assistito in viva voce il teste OMISSIS.

Sul punto la appellante ha insistito circa la illiceità della acquisizione.

Deve, però, contrastarsi detto assunto in quanto la riproduzione fonografica risulta essere espressamente disciplinata nelle prove documentali, a mente degli artt. 2712 c.c. e 214 c.p.c. ed assume anche autonomo valore probatorio.

La Corte di Cassazione ha infatti, quanto meno negli ultimi anni, costantemente ammesso la piena utilizzabilità della registrazione fonografica costituente riproduzione di conversazioni tra presenti o telefoniche, ove "non disconosciuta", precisando, peraltro, che il disconoscimento deve essere puntuale e tempestivo, rilevando in tal senso la mancata contestazione che i fatti siano realmente accaduti, con le modalità risultanti dalle riproduzioni che l'espresso disconoscimento (cfr Cass Sez. L, n. 8998 del 03/07/2001 (Rv. 547871) Sez. L, Cass sez.L. , Sent n. 10430, ud. 16/01/2007, dep. 08/05/2007; Cass Sez.L, sent. n. 2117 del 28/01/2011 (Rv. 616047).

La giurisprudenza da ultimo ha inteso per disconoscimento" tempestivo quello che avvenga nella "prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l'iter procedimentale in base "al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio, intendersi la prima udienza o la prima risposta successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in condizione, avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione. ", ed escludendo che tale onere insorga all'atto della produzione (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9526 del 22/04/2010 (Rv. 612453), con la conseguenza che potrà reputarsi tardivo il disconoscimento di una riproduzione visiva soltanto dopo la visione relativa e quello di una riproduzione sonora soltanto dopo la sua audizione o, se congruente, la rituale acquisizione della sua trascrizione".

Peraltro, il rituale e tempestivo disconoscimento assume rilievo in particolare laddove la conversazione assuma un valore documentale diretto, cosa che nel caso in esame è da escludere sia perché nella conversazione sono coinvolti soggetti diversi dalla parte Banca, pur se suoi dipendenti, ma pur sempre da considerarsi terzo rispetto alla parte, e proprio perché tale chiamato a testimoniare, sia perché non emerge alcuna attestazione di fatti dalla lunga conversazione, che attiene unicamente ad asserzioni di OMISSIS, che vorrebbe vedere confermate da OMISSIS il quale, per tutto il corso della conversazione, nega di saperne qualcosa o tergiversa, asserzioni, per vero, che sono addirittura parzialmente confermate dal funzionario OMISSIS.

Per verità proprio il tenore di tale conversazione e le affermazioni, sicuramente attribuibili per sua stessa ammissione al OMISSIS, inducono a ritenere che lui e la moglie furono indotti a soprassedere alla presentazione immediata dell'assegno dall' opera di convincimento del funzionario della banca, ovvero dall'assicurazione della solvibilità del traente, ma che ciò fu pur sempre il frutto-di-una loro scelta.

ASSEGNI: la postdatazione non determina di per sé, né la nullità, né la inesigibilità del titolo

Deve rilevarsi, altresì, che alla data della presentazione degli assegni effettivamente il conto del OMISSIS non risultava capiente per tutti gli assegni, avendo giacenza pari a poco più di 24.000 euro, indi solo due di essi, per 9990 euro ciascuno, avrebbe potuto essere pagati, ed in effetti uno lo è stato in data 02.08.2004.

In effetti risulta che OMISSIS ha provveduto successivamente alla data di presentazione anticipata degli assegni a "disinvestire"- somme di denaro per 25.000 euro, versandole sul conto; con data di valuta al 27.07.2003, circostanza di cui OMISSIS era evidentemente informato, avendo provveduto a Sua volta a renderla nota ai due presentatori, e che quindi era vera, e con detta somma sarebbero stati' coperti alla scadenza tutti gli assegni.

Gli assegni sono rimasti scoperti solo per via della successiva condotta del traente OMISSIS, il quale, proprio in forza della presentazione dell'assegno da parte di soggetti diversi dal giratario cui l'aveva consegnato, aveva ritenuto di prelevare tutta la somma residua giacente sul conto.

Orbene per tale condotta non può dirsi responsabile la banca, la quale nulla avrebbe potuto fare per impedire ad OMISSIS di prosciugare il conto, non avendo alcun potere in proposito nemmeno dinanzi ad assegni depositati.

Quanto alla cosiddetta custodia degli assegni, per vero,- gli appellati non hanno provato un rapporto titolato in tal senso tra essi e la banca, la quale, comunque, non avrebbe potuto, impedire il prelievo ad OMISSIS.

Ne consegue che, in accoglimento dell'appello proposto da Banca, gli appellati OMISSIS devono essere condannati alla restituzione delle somme percepite in forza della esecutorietà della sentenza di primo grado.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio, per entrambi i gradi, liquidate quelle di primo grado nella stessa misura indicata in sentenza in danno della appellante e quelle dell'appello liquidate in dispositivo.

Per quanta concerne l'appello incidentale di OMISSIS, deve rilevarsi che effettivamente anche nei suoi confronti la sentenza è errata; il OMISSIS è stato dichiarato "responsabile solidalmente" con la BANCA e con OMISSIS, ma in realtà nessuna domanda diretta dai, coniugi OMISSIS è stata ritualmente avanzata nei suoi confronti, e piuttosto , nell'ambito del giudizio iscritto al n. OMISSIS, era stata avanzata nei suoi confronti, come nei confronti del OMISSIS, una domanda di garanzia nella qualità di coobbligati cambiari" , da parte della banca , nella ipotesi in cui essa dovesse essere dichiarata responsabile nei confronti dei coniugi.

Deve pertanto precisarsi che, una volta venuta meno la responsabilità della Banca, non deve nemmeno prendersi in esame la sua domanda, indicata come domanda di garanzia, da intendersi come subordinata alla sua dichiarazione di responsabilità nei confronti di OMISSIS.

Nel regolamento delle spese va tenuto conto altresì delle ulteriori circostanze emerse, in fatto e diritto, vale a dire che il OMISSIS era tenuto, come l'altro girataria/girante OMISSIS alla copertura degli assegni, prescindendo dalla data di incasso degli stessi e da qualsiasi patto tra prenditori, e che uno dei giratari era proprio il OMISSIS, che ha girato gli assegni alla moglie è che avrebbe dovuto rispondere nei confronti dell'ultimo prenditore.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ex Parte Creditoris

Deve altresì essere considerata altra circostanza , emersa nel corso del giudizio di appello, vale a dire la transazione intervenuta tra OMISSIS da un lato e il OMISSIS, con il coniuge OMISSIS, dall'altro, nel procedimento di esecuzione immobiliare promosso proprio in base agli stessi assegni di che trattasi da OMISSIS e nei procedimenti conseguiti, di scioglimento della comunione tra coniugi gravante sui beni attinti dalia esecuzione, slealtà uno del due pretesi ereditari nel processo in esame aveva scelto altra strada per soddisfare il credito diretto, a titolo diverso.

Pertanto sussistono giustificati motivi per compensare le spese tra OMISSIS e i coniugi OMISSIS, che non hanno avanzato domande nei suoi confronti, ma anche tra OMISSIS e BANCA, che aveva proposto nei suoi confronti domanda subordinata di garanzia, venuta meno per I 'accoglimento di quella principale, che, però, sarebbe stata fondata.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Bari, 2A sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da BANCA nei confronti di COINTESTATARI nonchè di EMITTENTE e sull'appello incidentale da questi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, sez. di Manfredonia n. OMISSIS del 19.10.2011, così decide:

-A) accoglie l'appello della BANCA nei confronti di COINTESTATARI e per l'effetto in riforma della impugnata sentenza rigetta la domanda da questi proposta nei suoi confronti

-B) dispone la restituzione da parte di COINTESTATARI delle somme riscosse dalla Banca in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;

-C) accoglie l'appello di EMITTENTE e per l'effetto in riforma delle impugnata sentenza dichiara assorbita dalla la domanda proposta nei suoi confronti dalla BANCA:

-D) compensa le spese del giudizio tra EMITTENTE e COIONTESTATARI e la BANCA;

-E) condanna COINTESTATARI alla rifusione delle spese processuali giudiziale del doppio grado di giudizio in favore della BANCA, liquidate in euro per il primo grado e in euro 6615 (seimilaseicentoquindici) per il grado di appello oltre spese vive, spese forfettarie al 15% e accessori di legge.

Cosi deciso in Bari, camera di consiglio del 18 marzo 2017

Il Presidente
(dott. Di Leo)

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

ASSEGNI: la postdatazione non determina di per sé, né la nullità, né la inesigibilità del titolo

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ex Parte Creditoris